

## *TITOLO I – Disposizioni Generali*

### **Art. 1 – Associazione**

È costituita la "Associazione Alumni della Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine".

L'Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

### **Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede in via Dante 82/6, Rivignano (Ud).

### **Art. 3 – Finalità**

L'associazione promuove la libertà di ricerca e difende la libertà accademica.

L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ma finalità sociali, culturali e scientifiche.

L'Associazione ha lo scopo:

- di promuovere ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valorizzi lo sviluppo di nuova conoscenza, la diffusione della conoscenza ed il costante interesse per le problematiche contemporanee;
- di mantenere e rinsaldare i contatti con gli ex-allievi della Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine attraverso l'organizzazione comune di incontri, iniziative e progetti, in piena armonia con le finalità espresse nello Statuto della medesima;
- di collaborare con l'Università di Udine, con la Scuola Superiore e tutti gli altri enti con analoghi obiettivi per favorirne il continuo sviluppo.

### **Art. 4 – Soci**

Vi sono tre tipi di soci:

- soci ordinari
- soci allievi
- soci sostenitori

Hanno titolo ad essere soci ordinari tutti coloro che hanno conseguito il diploma di licenza della Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine.

Hanno titolo ad essere soci allievi tutti coloro che sono allievi della Scuola Superiore.

Hanno titolo ad essere soci sostenitori coloro che, dietro loro richiesta, vengano ammessi con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può stabilire, entro dicembre di ogni anno, il pagamento di un contributo associativo annuale. Nessun contributo può essere richiesto ai soci allievi. Le quote sociali versate sono intransmissibili.

La perdita della qualità di socio allievo è connessa alla perdita dello status di allievo presso la Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine.

La perdita della qualità di socio ordinario o sostenitore è connessa al mancato versamento del contributo associativo.

### **Art.5 – Fonti**

La vita e le attività dell'Associazione sono disciplinate ai sensi del presente Statuto e di ogni altro Regolamento adottato a maggioranza assoluta con delibera assembleare. Per tutto quanto non disposto dalle fonti associative, si fa rinvio alle norme del codice civile e della legislazione in tema di associazioni.

## *TITOLO II – ORGANI SOCIALI*

### **Art. 6 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori.

### **Art. 7 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci ed ha le seguenti competenze:

- approva la programmazione triennale delle attività dell'Associazione;
- approva, ogni anno, la relazione annuale, il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri ed il Collegio dei Revisori;
- delibera su proposte e argomenti indicati nell'ordine del giorno della sua convocazione;
- delibera sulle adesioni all'Associazione e su eventuali recessi o perdite della qualità di socio.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere resa nota entro trenta giorni la data fissata per la seduta, comprensiva di data, ora, sede ed ordine del giorno. L'ordine del giorno è integrabile entro sette giorni dalla data di comunicazione della convocazione su decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo;

L'Assemblea dei Soci può essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere presente più anziano d'età. In caso di convocazione per discutere una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente o dei Consiglieri o per impugnare una decisione del Consiglio Direttivo, la presidenza è affidata al Segretario del Collegio dei Proviviri o, in sua assenza, dal Proboviro più anziano d'età.

Il verbale è redatto da un segretario verbalizzatore designato all'inizio della seduta, controfirmato dal Presidente ed approvato nella seduta successiva. Il verbale è inviato a tutti i soci entro trenta giorni dalla data dell'ultima seduta.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega di almeno metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio su tutti i punti all'ordine del giorno, eccetto che su quelli discussi tra le "varie ed eventuali". La delega deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro la mezzanotte del giorno precedente la seduta, e deve indicare i punti all'ordine del giorno per cui è conferita. Ogni socio può ricevere al massimo cinque deleghe. Il Presidente è tenuto a comunicare all'Assemblea dei Soci le deleghe valide ed ammesse all'inizio della seduta.

#### **Art. 8 – Elezioni**

Le elezioni del Presidente, dei Consiglieri, dei Proviviri e dei Revisori sono a scrutinio segreto.

La data e la sede delle elezioni è fissata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata con un anticipo di trenta giorni a tutti i soci.

Le candidature devono essere formalizzate al Presidente entro sette giorni dalla data fissata per le elezioni e sono da questi tempestivamente comunicate ai soci.

Ogni socio ordinario e sostenitore potrà esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente, dei Proviviri e dei Revisori e due preferenze per l'elezione dei Consiglieri.

I Soci Allievi potranno solo votare per il loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di cui all'art 10 comma 1.

#### **Art. 9 – Presidente**

Il Presidente dell'Associazione, eletto tra i soci ordinari secondo le procedure di cui all'art. 8, dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile per un massimo di due volte consecutive.

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza legale pro tempore dell'Associazione ed il potere di firma;
- cura e promuove i rapporti con enti terzi;
- promuove e indirizza le attività dell'Associazione collegialmente con il Consiglio Direttivo;
- presiede e convoca il Consiglio Direttivo, secondo il disposto dell'art.10, terzo comma, ne garantisce il buon operato ed è responsabile del corretto ed armonico svolgimento delle sue funzioni dinanzi all'Assemblea dei Soci;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci ed ai provvedimenti disciplinari del Collegio dei Proviviri;
- elabora la relazione annuale.

In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo nominerà fra i suoi membri un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci in cui verrà eletto il nuovo Presidente.

#### **Art. 10 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto complessivamente da cinque Consiglieri eletti fra i soci ordinari e sostenitori, un socio Allievo e il Presidente.

I Consiglieri sono eletti secondo le procedure di cui all'art. 8, e durano in carica tre anni. Il loro mandato è rinnovabile per un massimo di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo si intende regolarmente costituito ove siano presenti almeno quattro dei suoi membri. Ogni decisione o deliberazione viene presa a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

- prepara la programmazione triennale delle attività dell'Associazione;
- compila il bilancio previsionale e consuntivo;
- nomina eventuali commissioni determinandone compiti e funzioni;
- si occupa dell'organizzazione e della promozione delle attività dell'associazione;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- si fa carico delle procedure di iscrizione ed esclusione dei soci;
- provvede alla corretta esecuzione delle delibere assembleari, in armonia con il disposto dell'art.9, secondo comma, lettera e);
- impugna le decisioni del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di mancata avvenuta elezione di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età. È parimenti convocabile da quattro dei suoi componenti, o su richiesta del Collegio dei Proviviri. La convocazione deve essere resa nota entro quindici giorni la data fissata per la seduta, comprensiva di data, ora, sede ed ordine del giorno. L'ordine del giorno è integrabile entro sette giorni dalla data di comunicazione della convocazione da ciascun Consigliere.

Il verbale è redatto in forma sintetica da un segretario verbalizzatore designato all'inizio della seduta, controfirmato dal Presidente e da tutti i Consiglieri presenti ed approvato nella seduta successiva. Il verbale è pubblico.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica :

- dopo due assenze consecutive non giustificate. In tale ipotesi il nuovo membro verrà eletto alla successiva Assemblea dei Soci.
- in seguito ad una mozione di sfiducia, presentata in forma adeguatamente motivata al Presidente da almeno un quinto dei soci, per notevole inadempimento dei propri compiti o per l'oggettiva potenzialità lesiva, per il buon nome e l'immagine dell'Associazione, della condotta dei suoi membri. Sulla mozione, accompagnata da un parere non vincolante del Collegio dei Proviviri, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, convocata in via straordinaria entro quindici giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia;
- per dimissioni;
- per scadenza del mandato triennale.

#### **Art. 11 – Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è l'organo arbitrale dell'Associazione.

È composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Proviviri, appena costituito, nomina al suo interno un Segretario, che cura i rapporti con gli altri organi sociali dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce ogni qual volta sia necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del Segretario dell'organo. Non è previsto alcun obbligo di verbalizzazione delle sedute, se non su esplicita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri:

- decide all'unanimità dell'espulsione dei soci, per comportamenti gravemente lesivi del buon nome e dell'immagine dell'Associazione,

nonché del corretto svolgersi delle sue attività. La decisione di espulsione, adeguatamente motivata, potrà essere impugnata dal socio dinanzi all'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci decide, a maggioranza semplice, se approvare la decisione o rinviarla al Collegio dei Probiviri. In caso di rinvio, il Collegio dei Probiviri può ritirare o riproporre la decisione, seguendo le osservazioni eventualmente pervenute dall'Assemblea dei Soci. Il socio espulso può impugnare la nuova decisione con la stessa procedura; in questo caso l'Assemblea dei Soci può, a maggioranza semplice, deliberare solamente se approvare o respingere in via definitiva la decisione stessa. Il socio espulso potrà fare nuovamente parte dell'associazione solo come socio sostenitore;

- decide in merito ad ogni controversia sorta tra singoli soci, tra singoli organi o tra singoli soci ed organi;
- esprime il proprio parere sulla mozione di sfiducia di cui all'art.10, ottavo comma, lettera a);

#### **Art.12 – Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa della Associazione

È composto da due membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori, appena costituito, nomina al suo interno un Segretario, che cura i rapporti con gli altri organi sociali dell'Associazione.

#### **Art.13 – Incompatibilità delle cariche**

Ciascun socio può ricoprire una sola delle cariche prevista dallo Statuto all'interno degli organi sociali. In caso di elezione per più cariche, il socio dovrà optare per una sola di esse, e la carica rifiutata passerà al primo dei non eletti.

### **TITOLO III – FONDO PATRIMONIALE E BILANCIO**

#### **Art.14 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato al conseguimento degli scopi statuari e il Consiglio Direttivo dovrà tenere ed aggiornare apposito inventario del patrimonio sociale.

#### **Art.15 – Gestione ordinaria**

L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, versate dai soci;
- dai contributi volontari versati dai soci;
- dalle eventuali rendite del patrimonio;
- da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Gli avanzi di bilancio devono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione. In ogni caso è fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, di riserva o di capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **TITOLO IV – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento**

#### **Art. 16 – Modifiche statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

#### **Art. 17 – Scioglimento**

L'Associazione può essere sciolta con delibera assembleare, con il voto favorevole della maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Ove l'Associazione venisse sciolta, il relativo patrimonio sarà devoluto alla Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine o ad altri enti o associazioni con le medesime finalità.